



*Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica*

Allegato 1

**DIRETTIVE PER LA DETERMINAZIONE, IN VIA TRANSITORIA, DELLE TARIFFE DEGLI
ACQUEDOTTI PER L'ANNO 1996.**

Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, gli enti interessati e le imprese che gestiscono il servizio, nonché gli Uffici Provinciali dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato si attengono alle direttive di cui alla presente delibera.

1. Determinazione delle tariffe

Ai fini della determinazione della tariffa base, nonché dell'articolazione tariffaria e delle norme afferenti il servizio si applicano le direttive di cui al punto 1 della delibera adottata da questo Comitato il 10 maggio 1995.

2. Limitazioni transitorie agli incrementi tariffari

2.1. Per l'anno 1996 gli incrementi tariffari non debbono superare la misura del 2,5%, pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato ed il tasso di crescita obiettivo della produttività. Può essere previsto un incremento maggiore nell'eventualità che debbano essere effettuati gli investimenti di cui al punto 1.4 della delibera del 10 maggio 1995 ed in relazione al volume di detti investimenti, sino ad un massimo di ulteriori 5 punti percentuali qualora gli investimenti stessi raggiungano almeno 1/3 del fatturato previsto per l'anno 1996. Nel caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare.

Gli incrementi tariffari di cui al presente punto sono applicati sulle tariffe risultanti dall'attuazione delle direttive di cui alla citata delibera. Qualora la revisione prevista dalla delibera per ultimo menzionata, benché riferita al 1995, sia stata effettuata nel corso del 1996, i relativi adeguamenti debbono essere considerati, a tutti gli effetti, incrementi relativi al 1996 e quindi con decorrenza fissata al 1° settembre 1996.

2.2. I limiti di cui al punto 2.1 non valgono per gli Enti locali in situazioni strutturalmente deficitarie che, con l'incremento

ASU



*Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica*

2.

tariffario così calcolato, non raggiungono le percentuali di copertura minima obbligatoria dei costi di gestione del servizio. Possono derogare ai suddetti limiti gli altri Enti locali e gli altri soggetti competenti alla relativa determinazione tariffaria che, con gli adeguamenti come sopra calcolati non raggiungono percentuali di copertura dei costi di gestione compresi fra l'80 e il 100 per cento del totale, purché sulla misura di aumento venga acquisito il preventivo parere favorevole dell'UPICA competente. Ai fini di cui sopra si fa riferimento ai criteri di dimostrazione del tasso di copertura definiti dal Ministero dell'Interno con la circolare del 20 dicembre 1994 n. 35, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1995, e successive eventuali modificazioni.

3. Procedure

Si applicano le procedure precisate al punto 4 della richiamata delibera del 10 maggio 1995, ad eccezione della decorrenza delle tariffe che per il 1996 resta fissata al 1° settembre 1996.

4. Norma finale

Il Comitato, qualora non siano ultimate le procedure per la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, provvede, entro il termine stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1995 n. 79 convertito dalla legge 17 maggio n. 172, a dettare criteri per la revisione delle tariffe per l'anno 1997 sulla base della stessa metodologia indicata nella parte iniziale del punto 2.1 delle presenti direttive, prevedendo peraltro penalizzazioni finanziarie per il servizio idrico nelle Regioni che, a quella data, non abbiano ancora provveduto ad emanare le leggi di attuazione di cui all'art. 13 della citata legge n. 36/1994.

#84



*Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica*

Allegato 2

**DIRETTIVE PER LA DETERMINAZIONE, IN VIA TRANSITORIA, DELLA QUOTA DI
TARIFFA DEL SERVIZIO DI FOGNATURA PER L'ANNO 1996.**

Fino all'entrata in vigore della tariffa fissata dagli articoli 13, 14 e 15 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 e comunque non oltre il 31 dicembre 1996 - fermo restando quanto previsto in via generale dalla normativa di settore - gli enti gestori determinano le quote di servizio di fognatura sulla base delle seguenti direttive:

1. Per le utenze relative agli insediamenti classificati come civili dall'articolo 1 quater del D.L. 10 agosto 1976 n. 544 convertito dalla legge 8 ottobre 1976 n. 690, integrato dall'art. 17 della legge 24 dicembre 1979 n. 650, la tariffa massima - pari a L. 170 al metro cubo - può essere incrementata sino ad un massimo del 2,5%, pari alla differenza tra il tasso di inflazione programmato ed il tasso di crescita obiettivo della produttività.

L'importo massimo deve essere comunque applicato nei Comuni in cui la percentuale di copertura dei costi di gestione sia pari o inferiore all'80 per cento o che non presentino un sistema di fognatura completato e funzionale esteso a tutte le utenze residenti, ai fini del completamento del sistema fognante stesso.

Per la determinazione della quota tariffaria di cui al presente punto il volume dell'acqua scaricata è determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 5 gennaio 1994 n. 36. La disposizione si applica a decorrere dal 1° settembre 1996.

2. Per le utenze relative agli insediamenti classificati quali insediamenti o complessi produttivi ai sensi dell'articolo 1 quater del citato decreto-legge n. 544/1976, convertito dalla legge n. 690/1976, la quota di tariffa è determinata, sulla base della quantità delle acque reflue scaricate, mediante applicazione della formula tipo, fissata con decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1977, in attuazione dell'articolo 17 bis, comma 1, della legge 10 maggio 1976 n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni, e delle relative tariffe già stabilite dalle Regioni sulla base di detta formula.

8/81



*Comitato Interministeriale
per la Programmazione Economica*

2.

3. Possono essere applicati incrementi fino ad un massimo di 5 punti percentuali qualora debbano essere effettuati investimenti strettamente necessari per garantire la normale efficienza degli impianti e per realizzare gli obiettivi qualitativi fissati dalla vigente legislazione, in particolare mediante estensione della rete per allacci di nuove utenze.

L'aumento massimo può essere applicato in presenza di investimenti che raggiungano almeno 1/3 del fatturato previsto per l'anno 1996. Nel caso di rapporti inferiori si procede per interpolazione lineare.

4. Norma finale

Il Comitato, qualora non siano ultimate le procedure per la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, provvede, entro il termine stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1995 n. 79 convertito dalla legge 17 maggio n. 172, a dettare criteri per la revisione delle tariffe per l'anno 1997 sulla base della stessa metodologia di cui ai punti precedenti delle presenti direttive, prevedendo peraltro penalizzazioni finanziarie per il servizio idrico nelle Regioni che, a quella data, non abbiano ancora provveduto ad emanare le leggi di attuazione di cui all'art. 13 della citata legge n. 36/1994.

del-acq/9

Handwritten signature or initials